

ELEZIONE DI DOMICILIO PER L'APPELLO: LA CASSAZIONE CI RIPENSA

Redazione



Pubblichiamo la notizia di decisione n. 2/24 con cui si rende nota la decisione della seconda sezione penale della Corte, in materia di inammissibilità ex art. 581, comma 1-ter c.p.p.

La questione esaminata è relativa alla dichiarazione o elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato nel grado precedente non processato *in absentia* ed in particolare se debba essere rilasciata dopo l'emissione della sentenza impugnanda.

La decisione afferma che <<La dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell'articolo 851, comma 1-quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnandola soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell'imputato si sia proceduto *in absentia*. >>

La nota aggiunge che <<la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l'accesso ad un giudizio di impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti>>

[Cass-notizia-decisione-n.-2Download](#)

[Cass. sez. 2 n. 8014/2024Download](#)